

GLOSSOLALIA ROMANISTICA DI UN 'BAHNBRECHER'

COSIMO CASCIONE

Siamo convenuti a Roma per presentare un libro romanistico e per onorare l'autore, Sandro Schipani, uno dei maestri che con la sua dedizione assoluta (la sua timida, trattenuta passione), il suo rigore, ha saputo costruire una scuola, come poche, tra quelle romanistiche, oggi ricca e autorevole, come attestano, tra l'altro, i colleghi qui presenti. Una scuola che affonda le sue radici negli insegnamenti che Schipani stesso ricevette a Torino da Giuseppe Grosso (e da un giovanissimo Pierangelo Catalano), e che ha caratteristiche proprie di riconoscibilità, che stanno nella fortissima adesione al modello romanistico (un'adesione convinta, insieme razionale e anche sentimentale), nella decisa declinazione veramente internazionale, senza frontiere (gli allievi di Schipani, ben oltre l'Italia, vanno dall'America Latina alla Cina) e nell'attaccamento a una scelta metodologica che pone i testi in primissimo piano, e mi riferisco soprattutto alla impresa enorme, di Schipani e del suo gruppo, della traduzione in italiano dei *Digesta* di Giustiniano, in avanzato stadio di pubblicazione.

Il volume che sta al centro di questa presentazione e che apre, felicemente, la nuova collana delle Pubblicazioni del Corso di Alta formazione in diritto romano della Sapienza, è una ricerca sintetica, ma precisa e dettagliatissima, sui Codici civili, un modello di legislazione che informa la tradizione romanistica, il continuo passaggio intergenerazionale, per secoli, del diritto romano¹.

Le vie dei Codici civili indica la direzione e, insieme, il contenuto del volume. L'ampio sottotitolo (*Le codificazioni del diritto romano comune e l'interpretazione sistematica in senso pieno. Per la crescita della certezza del diritto*) suggerisce i fini di un lavoro dedicato a una didattica 'alta', destinato a discenti avanzati, immediatamente coniugato con decenni di ricerca e tocca i temi, vasti e in alcuni punti delicatissimi e tra loro intrecciati, dell'interpretazione, del sistema e della certezza.

'Vie' mostra che il diritto è un fenomeno plurale, in movimento, sempre. Nello spazio, e nel tempo. Protagonisti, che camminano su queste vie, sono in primo luogo i concittadini e i giuristi. Concittadini sono, semplicemente, i *cives* romani (poi tutti i membri dei consorzi umani e politico-giuridici che stanno in quella tradizione). Tradurre *cives* con concittadini è resa non scontata (ma esattissima), la cui piena comprensione² si deve a Émile Benveniste, linguista sommo e vocabolarista dell'indoeuropeo, che come pochi, a partire dalle sue discipline, ha sorretto lo studio del *ius* antico, la sua sem-

¹ Notizie basilari alla pagina web <https://www.scienzejuridiche.uniroma1.it/Digesta_ILC>.

² Si v. É. BENVENISTE, *Il vocabolario delle istituzioni indoeuropee*, I, trad it., Torino, 1976, 257 ss. Cfr., nella letteratura romanistica, C. CASCIONE, *Civitas, libertas und die Grundlagen des römischen Rechts, in Das Römische Recht - eine sinnvolle, in Auguralreligion und hellenistischen Philosophien wurzelnde Rechtswissenschaft? Forschungen von Okko Behrends in Vorträgen und Repliken revisited*, a cura di C. MÖLLER, M. AVENARIUS, R. MEYER-PRITZL, Berlin, 2020, 9.

pre più piena e profonda comprensione. L'adesione romanistica a questa intuizione ha, a mio parere, un'enorme importanza: permette di rendere dinamica una storia di condivisione di una struttura che, nel mondo romano (e a partire da esso), si è svelata come formante di ogni gruppo ordinato all'utilità (alla crescita) dei consociati. L'impostazione di un sistema del diritto romano è opera, soprattutto, dei giuristi, come lettori, edificatori e interpreti sapienti di un fenomeno, complesso. Giuristi responsabili dell'*in artem redigere* (uso, con Schipani, parole ciceroniane³): la tipologia 'professionale' e il *munus* sono tipicamente romani e divengono, nei secoli, un modello esportato in tutto il mondo, oggi fino alla Cina.

Le vie sono tante e intrecciate. Nella mia interpretazione queste 'vie dei codici civili', sono un sistema di mobilità (e anche di trasformazione: niente che cammini resta sempre identico a se stesso), che s'innesta su una vicenda antichissima, quella degli spostamenti, delle migrazioni, che hanno caratterizzato (e tuttora caratterizzano) le popolazioni umane. Non è un caso, lo ha acutamente notato Andrea Di Porto, che in questi giorni, indipendentemente, compaia un aureo libricino di Luigi Capogrossi Colognesi, che s'intitola *Le vie del diritto romano*. Nel continuo spostarsi, il movimento deve avere un margine di assicurazione: in origine è il sentiero che rassicura, perché ripetutamente percorso con successo in un tempo assai lungo. Se vogliamo, si identifica con un *mos*. Il *Weg* della favolistica (che, in fondo, corrisponde a un grande regesto antropologico, su come fare le cose che si possono/devono fare), potrei utilizzare l'esordio della celeberrima *Cappuccetto rosso*⁴, è un sistema viario rassicurante perché evita di peccare, se vogliamo ancora utilizzare l'etimologia, di mettere il piede in fallo, di cadere, di entrare nella dantesca 'selva selvaggia' (*Inf.* I 5) o di sottoporsi al *lesij*, spirito malvagio della cultura slava, padrone del bosco e dei suoi abitanti non umani⁵. Presto il diritto romano prende strade sempre più avventurose, rischiose. La notizia del viaggio dei *legati* romani ad Atene, o comunque in terre ellenofone, per apprendere e importare i *nomoi* di Solone, a mezzo del V secolo a.C.⁶, ci mostra un lungo viaggio per la gran parte svolto per mare, quel misterioso e straordinario *corrupting sea*⁷, che per tanti versi è anche *civilizing sea* (come dimostra proprio la circolazione dei modelli giuridici, degli istituti). Poi le strepitose *viae*, specie le grandi consolari, sulle quali s'innesta il notissimo proverbio per cui 'tutte le strade portano a Roma', un detto che si può facilmente ribaltare, con il medesimo quoziente di verità e di senso: 'tutte le strade partono da Roma'. Sentieri, ma potentemente allargati, muniti, accorsati di ponti che sono stati (e sono) gioielli d'ingegneria.

³ Quintil. 12,3,10; i due soli frammenti sono conservati in Gell. 1,22,7; Charis. 175,18 B. Di recente cfr. G. FALCONE, *Nota sul programma ciceroniano di ius civile ad artem redigere*, in *Liber amicorum et amicorum. Festschrift für/Scritti in onore di Leo Peppe*, a cura di E. HÖBENREICH, M. RAINER, G. RIZZELLI, Lecce, 2021, 197 ss.

⁴ Cito dalla versione dei fratelli Grimm: «... so geh hübsch sittsam und lauf nicht vom Wege ab, sonst fällst du und zerbrichst das Glas, und die Großmutter hat nichts». Qui l'uso dell'imperativo, il richiamo ai *Sitten*, la previsione della 'caduta', indicano il tono normativo della favola.

⁵ Cfr. V. NABOKOV, *Nicolaj Gogol*, ed. it., Milano, 2014, 106, cfr. la nt. a p. 156.

⁶ Sul punto: C. CASCIONE *Il contesto storico della legislazione decenvirale*, in XII Tabulae. *Testo e commento*, I, a cura di M.F. CURSI, Napoli, 2018, 3 ss.

⁷ Il riferimento è alla nota ricerca di P. HORDEN – N. PURCELL, *The Corrupting Sea: A Study of Mediterranean History*, London, 2000.

Vie che restano protagoniste dell'antico diritto, dalle XII Tavole alle Pandette⁸. E intanto Roma, con il suo espansionismo, fatto di assimilazione e anche di violenza (non possiamo essere semplicisti o buonisti) pacifica il mare, lo rassicura fino a renderlo *nostrum*, per quelle vie terrestri e attraverso quel mare muove la grande civilizzazione giuridica antica. Non a caso in Europa resta in qualche maniera marginale rispetto alla romanizzazione del diritto, la Britannia: non congiunta alla terra del continente e separata da una striscia di mare non '*nostrum*' (ricordo che la locuzione si forma a partire dal *bellum Gallicum* di Cesare, proprio con riguardo al passaggio nell'isola oltre la Manica⁹). Sarà l'unica regione dove gli invasori germani produssero (e scrissero) leggi nelle loro lingue, senza transitare per il latino¹⁰. Poi naturalmente, le vie del grande espansionismo divengono soprattutto marine e il *derecho indiano* (cioè americano latino) si forma sulle antiche fondamenta romane, lasciando al nord del continente una prevalenza dell'influsso del *common law*, nato e accresciuto da quella originale divaricazione.

Di recente¹¹ ho potuto rilevare l'importanza di quella che Schipani definisce la 'via del lavoro', che il nostro studioso attraversa soprattutto grazie allo studio di una vecchia sentenza della pretura di Borgo San Donnino (Fidenza)¹², che mostrava l'interazione pratica, attraverso l'impegno dei giuristi, l'interazione della tradizione del diritto antico con esigenze attuali.

Un'ultima strada, la più profonda forse, è quella della 'fondazione': Roma è *fundata* sulle leggi: si basa, infatti, su un'organizzazione giuridica. Così l'Italia repubblicana è fondata sul lavoro, come recita l'art. 1 della nostra Carta costituzionale. La norma è notissima, fin nella sua genesi di compromesso politico. Mi è sempre sembrata una trasposizione dell'idea romana, di una comunità politica 'fondata', appunto, su un'idea che è anche un fatto, un'attività. Con il passaggio dal fondamento sulle leggi, al fondamento 'sul lavoro', che connota (o dovrebbe connotare) la nostra democrazia. È abbastanza chiaro che l'apporto ideologico di questa norma prevale su quello strettamente normativo e organizzativo, eppure è stata, e sta, al centro propulsore di una potente ridefinizione del 'diritto del lavoro' (e, più in generale, dei 'rapporti economici'), in stretto coordinamento con gli art. 35 ss. della stessa Carta e come punto di riferimento della legislazione e della giurisprudenza sul relevantissimo tema.

Non mi avventuro, dunque, su questa strada, ma propongo al lettore, considerato ne l'*incipit* (art. 1 co. 1), di osservare da vicino la stringa testuale con la quale la Costituzione italiana si chiude (è l'ultimo comma della XVIII disposizione transitoria e fina-

⁸ A mo' d'introduzione: M.T. MORRONE, *s.v. Strade (diritto romano)*, in *NNDI*, 18, Torino, 1971, 469 ss.

⁹ Caes., *B.G.*, 5,1,2. Sull'ordine delle parole nel binomio; R. LAMBERTINI, *Geniale la loro lingua, speciale la loro storia*, in *Tesserae iuris*, 2/2, 2021, spec. 183.

¹⁰ Si v. l'interessante spunto di M. LAURIA, *Ius. Visioni romane e moderne*, Napoli, 1967³, 256.

¹¹ C. CASCIONE, *Osservazioni brevi su 'Civitas legibus fundata'*, in '*Ius hominum causa constitutum*'. *Studi in onore di A. Palma*, I, Torino, 2022, 383 ss.

¹² Sulla questione si v. ora M. AUCIELLO, *Giovanni Pacchioni, Mario Sarfatti e la gestione d'affari altrui. Una (piccola) disputa a margine di un 'cavaliere dissidente' (o «mezzo consenziente»?)*, sullo spartito della nota a sentenza, in *Rileggere i «classici» del diritto civile italiano (1900-1920)*, I, a cura di G. PERLINGIERI, Napoli, 2023, 935 ss.

le): «La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato». ‘Legge fondamentale’ è locuzione che utilizziamo tutti di frequente, ma (forse) qui i costituenti hanno recuperato (consapevolmente o meno) il succo e il senso profondo della frasetta restituitaci dalle fonti antiche, che abbiamo appena ristiudiato. In quella che, in fondo, è una struttura normativa che corrisponde a una *sanctio* antica, e che chiude circolarmente il discorso aperto all’art. 1, troviamo di nuovo il fondamento della comunità politica dei cittadini, questa volta nella legge. Ecco: il ‘diritto romano’ può (anche) dare maggiore e più intensa profondità alla nostra capacità di leggere e interpretare il diritto, oggi.

Glossolalia è forse definizione adatta alla prospettiva scientifica di Schipani. Si tratta di un concetto moderno (anche se l’etimo è greco) che indica, tra i suoi significati, la capacità di parlare ed essere ugualmente intesi da locutori di lingue diverse. Il modello è quello degli Apostoli, che – in virtù dello Spirito Santo – si rivolgono a Gentili di diverse Nazioni e vengono simultaneamente intesi¹³. L’idea è che la lingua comune del diritto è il *ius* romano e parlandola si può essere compresi dai giuristi di tutto il mondo. Il paradosso è che questa attitudine passa attraverso le traduzioni, la resa in volgare del latino delle fonti antiche (in primo luogo del latino delle Pandette), e poi anche di una comunicazione poliglotta, che fa circolare le idee che su quel sistema si sviluppano nelle lingue moderne.

In questo sistema sapienziale ha avuto un ruolo importante, negli ultimi cinquanta anni, il ‘Gruppo per la diffusione del diritto romano’. Al quale ha dato, fin dai suoi inizi, un contributo costante Sandro Schipani, anche nel segno della fraterna amicizia con Luigi Labruna, che ne fu, con Catalano, fondatore e uno dei maggiori animatori, anche attraverso *Index*, rivista che ne è stata e ne è organo. Di Labruna porto il saluto amicale, soddisfatto di questo ennesimo traguardo dell’antico fedele sodale. Di *Index*, che oggi ho l’onore di dirigere, il ringraziamento va a uno dei più autorevoli e costanti collaboratori della rivista.

Un’ultima osservazione. Schipani è stato (ed è) un *Bahnbrecher* della nostra disciplina, un pioniere (per usare una terminologia, diffusa, specie nell’Ottocento, per maestri innovatori, in qualche misura anche rivoluzionari) per indicare personaggi che hanno inaugurato e favorito il progresso scientifico. Vorrei dare un senso più profondo a questo termine, riprendendo la sua etimologia. Il *Bahnbrecher* è uno studioso che mostra vie, che apre strade. Così ricongiungiamo il titolo forte del volume che discutiamo con il senso profondo dell’opera complessiva di un romanista professore, che tanto ha già dato alla nostra amata comunità¹⁴.

¹³ Testi fondamentali: *Act. Ap.* 2,4-11, 10,44-46.

¹⁴ L’occasione mi sembra propizia per segnalare l’ampia raccolta di scritti: S. SCHIPANI, *Ius civile ad certum modum redigere. La certezza del diritto e la codificazione del diritto in Cina*, a cura di O. DILIBERTO – A. SACCOCCIO, Napoli, 2023, proiettata verso la lettura del nuovo Codice civile della Repubblica popolare di Cina.